



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 maggio 2011 (11.05)
(OR. en)**

9964/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0104 (NLE)**

FISC 52

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	4 maggio 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 235 definitivo
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 235 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 4.5.2011
COM(2011) 235 definitivo

2011/0104 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in appresso "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 4 novembre 2009 la Romania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA al fine di designare come debitore d'imposta, anziché il fornitore, il soggetto passivo destinatario di cessioni di frumento, segala, orzo, granturco, soia, colza e girasole.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 2 luglio 2010 la Romania ha inviato una domanda supplementare per ampliare il campo di applicazione della deroga ad altri prodotti.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 luglio 2010 la Romania ha chiesto che tale autorizzazione le sia concessa per un periodo di due anni e si è impegnata a non chiederne la proroga.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 20 dicembre 2010 la Romania ha limitato la domanda di deroga a cessioni di frumento, segala, orzo e orzo da birra, granturco, soia, colza, girasole e barbabietole da zucchero.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione ha trasmesso le domande presentate dalla Romania agli altri Stati membri con lettera del 15 marzo 2011. Con lettera del 22 marzo 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta.

A sostegno della propria domanda la Romania ha comunicato di aver constatato frodi fiscali nel commercio di alcuni cereali e semi oleosi risultanti in particolare dalla creazione di imprese "usa e getta" (società temporanee finalizzate all'evasione). Queste imprese acquistano tali beni senza pagare l'IVA presso fornitori stabiliti al di fuori della Romania le cui cessioni sono esenti da imposta in applicazione dell'articolo 138 della direttiva IVA o presso produttori locali che beneficiano della franchigia d'imposta concessa alle piccole imprese in conformità all'articolo 287 della direttiva citata o che non dichiarano le loro vendite.

Successivamente tali imprese cedono i beni a clienti stabiliti in Romania (grossisti, esportatori o trasformatori), fatturano l'IVA e spariscono dopo la cessione dei prodotti senza aver versato l'imposta all'erario.

I loro acquirenti, tuttavia, hanno il diritto di detrarre l'IVA in quanto sono in possesso di fatture valide.

La misura speciale oggetto della presente domanda renderebbe debitore dell'imposta, anziché il fornitore, l'acquirente soggetto passivo, consentendo tuttavia a quest'ultimo di detrarre l'imposta secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Il fornitore quindi non potrebbe più

percepire l'IVA dall'acquirente soggetto passivo senza versarla all'erario. Una tale misura porrebbe fine immediatamente a questa forma particolare di evasione fiscale.

Nel periodo della sua applicazione la Romania potrebbe inoltre attuare misure antifrode convenzionali compatibili con la direttiva IVA in modo da prevenire e combattere questa forma di evasione fiscale alla scadenza dell'autorizzazione.

Si tratta comunque di una misura radicale che pregiudica il principio del pagamento frazionato insito nel sistema dell'IVA e che comporta pertanto il rischio di un trasferimento della frode allo stadio della trasformazione dei beni in prodotti alimentari o industriali o ad altri settori.

Per evitare tali rischi occorre che la Romania preveda, oltre a un periodo di applicazione limitato, misure idonee in materia di dichiarazione e di controllo. Prima di applicare la misura i soggetti passivi interessati dovranno in particolare verificare che i loro acquirenti siano soggetti passivi, indicare tali operazioni a parte nella dichiarazione dell'IVA e tenere a disposizione dell'amministrazione rumena l'elenco degli acquirenti per i quali è stata applicata la misura.

L'amministrazione rumena dovrà inoltre aumentare il controllo sui soggetti passivi dediti alla trasformazione di questi prodotti. Infatti, non pagando più l'IVA sui loro acquisti di materie prime, potrebbero essere tentati di non dichiarare la vendita dei prodotti trasformati.

L'amministrazione rumena dovrà infine accertarsi che le persone coinvolte nelle frodi riguardanti i prodotti oggetto della misura speciale non trasferiscano le loro attività fraudolente ad altri prodotti agricoli o settori economici.

La Commissione dovrà essere informata delle misure adottate.

È infine opportuno consentire ai soggetti passivi che effettuano le cessioni dei beni in questione, oltre ad altre operazioni simili riguardanti prodotti agricoli, nonché ai destinatari di tali operazioni, di applicare la misura specifica senza dover sostenere oneri amministrativi eccessivi o affrontare rischi per la loro sicurezza giuridica. Occorre inoltre che la misura si applichi unicamente a beni grezzi, che in linea di principio non possono formare oggetto di un consumo finale senza subire una trasformazione.

L'utilizzo della nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, permetterebbe di designare precisamente i beni interessati dalla misura e di evitare ambiguità.

Avendo esaminato le disposizioni dell'articolo 395 della direttiva IVA, le argomentazioni presentate dalla Romania e il quadro di applicazione della misura speciale prevista, la Commissione ritiene che la deroga richiesta soddisfi le condizioni previste nel suddetto articolo e soprattutto consenta di prevenire la frode fiscale senza incidere sull'importo del gettito fiscale ottenuto nella fase del consumo finale. La Commissione ritiene pertanto di dover presentare al Consiglio la relativa proposta.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La proposta di decisione è finalizzata ad attuare una misura di prevenzione della frode fiscale riguardante taluni prodotti di un settore economico specifico. Avrà dunque un'incidenza positiva in particolare per i soggetti passivi onesti operanti in tale settore e per lo Stato membro interessato. Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni, né consultare le parti interessate o valutare l'impatto della decisione. In ogni caso l'impatto sarà limitato a motivo dell'ambito di applicazione circoscritto e del periodo di applicazione limitato.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Scopo della decisione proposta è consentire alla Romania di applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva IVA al fine di rendere debitori dell'IVA esigibile sulla cessione dei beni, anziché il fornitore, i soggetti passivi destinatari della cessione di alcuni prodotti agricoli e la cui base imponibile è superiore a una determinata somma.

La base giuridica della decisione è costituita dalle disposizioni dell'articolo 395 della direttiva IVA, adottate a loro volta in applicazione dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente alle predette disposizioni, lo Stato membro che desidera introdurre misure speciali di deroga alla direttiva suddetta deve ottenere l'autorizzazione del Consiglio, che verrà concessa con una decisione di esecuzione del Consiglio. Poiché si tratta di una misura di esecuzione che riguarda l'armonizzazione delle legislazioni in materia di imposte sul volume d'affari, il principio di sussidiarietà è rispettato.

La proposta è conforme al principio di proporzionalità e pertanto non supera quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito di prevenzione della frode fiscale, poiché riguarda soltanto una parte di un settore economico particolare e circoscritto e interessa quindi un numero limitato di soggetti passivi e di operazioni. Pertanto essa deroga ai principi della direttiva IVA, in particolare a quello dei pagamenti frazionati, soltanto in modo limitato e adeguato.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate dalla Commissione il 4 novembre 2009, il 2 luglio 2010, il 26 luglio 2010 e il 20 dicembre 2010 la Romania ha chiesto l'autorizzazione, per un periodo di due anni, a designare come debitore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo destinatario della cessione di alcuni cereali e semi oleosi e ha precisato che non chiederà una proroga di tale autorizzazione.
- (2) La Commissione ha trasmesso la domanda presentata dalla Romania agli altri Stati membri con lettera del 15 marzo 2011. Con lettera del 22 marzo 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta.
- (3) La Romania ha constatato frodi fiscali nel commercio di alcuni prodotti agricoli non trasformati, ossia cereali o semi oleosi. Alcuni operatori, infatti, non versano l'IVA all'erario dopo aver ceduto i loro prodotti, soprattutto quando li hanno acquistati senza pagare l'imposta a monte. I loro acquirenti, tuttavia, conservano il diritto di detrarre l'IVA in quanto sono in possesso di fatture valide.
- (4) Designare come debitore dell'IVA non il fornitore, ma il soggetto passivo destinatario dei beni ceduti costituirebbe una misura temporanea d'urgenza che porrebbe fine a questo tipo di frode. L'applicazione di tale misura per due anni dovrebbe lasciare alla Romania il tempo necessario per introdurre nel settore agricolo misure definitive e compatibili con la direttiva 2006/112/CE in modo da prevenire e combattere questo tipo di frode.

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

- (5) Per evitare il trasferimento della frode allo stadio della trasformazione dei beni in prodotti alimentari o industriali o ad altri prodotti occorre tuttavia che la Romania introduca allo stesso tempo per i soggetti passivi interessati misure adeguate in materia di dichiarazione e di controllo e ne informi la Commissione.
- (6) Per fare in modo che la presente misura speciale si applichi unicamente a prodotti agricoli grezzi e per evitare che i soggetti passivi interessati sostengano oneri amministrativi eccessivi o affrontino rischi per la loro sicurezza giuridica, è opportuno utilizzare la nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune², per designare i beni oggetto della presente misura speciale.
- (7) Tale misura speciale è giustificata e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Essa è infatti limitata nel tempo e interessa unicamente alcuni beni precisamente designati che in linea di principio non sono destinati ai consumatori finali senza aver subito una trasformazione e hanno formato oggetto di frodi fiscali, con perdite considerevoli di entrate IVA. Tenuto conto dell'entità di tali perdite fiscali, la misura deve essere adottata il prima possibile.
- (8) Tale misura speciale non modifica l'importo dell'IVA riscossa dalla Romania al momento del consumo finale e non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a designare come debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei beni indicati di seguito figuranti nella nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Prodotto
1001 10 00	Frumento (grano) duro
1001 90 10	Spelta, destinata alla semina
ex 1001 90 91	Frumento (grano) tenero, destinato alla semina
ex 1001 90 99	Altra spelta e frumento (grano) tenero, non destinato alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1005	Granturco
1201 00	Fave di soia, anche frantumate

² GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati
1212 91	Barbabietole da zucchero

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è subordinata all'introduzione da parte della Romania di obblighi in materia di dichiarazione e di misure di controllo adeguate ed efficaci concernenti i soggetti passivi che cedono i beni ai quali si applica la suddetta autorizzazione.

La Romania informa la Commissione in merito all'introduzione degli obblighi e delle misure di cui al primo comma.

Articolo 3

La presente decisione si applica per un periodo di due anni a decorrere dalla sua notifica.

Articolo 4

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*